

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 763/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 637/2009 relativo alla classificazione di talune specie vegetali al fine di valutare l'ammissibilità delle denominazioni varietali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Per quanto concerne talune specie è necessario un adeguamento delle classi enunciate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 637/2009, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per ciò che riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi ⁽³⁾, al fine di tener conto delle variazioni relative alla classificazione botanica internazionale. L'Ufficio comunitario delle varietà vegetali già includeva, nel novembre del 2012, suddette variazioni nelle «Linee guida con note esplicative

sull'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, relativo alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali».

- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 637/2009.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 637/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.
⁽³⁾ GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10.

